

inevidenza

Versamenti tributari:
sospensioni e proroghe

pag. 3

inevidenza

Regione Liguria: 10 milioni
per la sicurezza
delle imprese

pag. 3

inevidenza

Bando liquidità per
piccole cooperative dei
settori, sociale, cultura,
editoria, turismo

pag. 3

info**lavoro**

Indicazioni INAIL
per la riapertura

pag. 5

info**lavoro**

Protocolli anti-COVID:
attività ispettiva e corretto
comportamento aziendale

pag. 6



Assemblee di bilancio e coronavirus: pro memoria

Pensiamo sia utile rammentare quanto - soprattutto attraverso il proprio sito ed Infolega - Legacoop Liguria ha messo a disposizione delle cooperative per orientarsi sul tema dei bilanci ai tempi del coronavirus.

Ecco di seguito i riferimenti:

- nell'area coronavirus del sito di Legacoop Liguria
<https://bit.ly/35rKc0o>

- abbiamo pubblicato questa circolare:
<https://bit.ly/35FIHgt>

- su infolega abbiamo pubblicato i seguenti articoli:
<https://bit.ly/2YtzXXX>

- nell'area Webinar Legacoop - <http://www.legacoop.coop/quotidiano/webinar-legacoop/> - del sito nazionale, tra i vari approfondimenti:
<https://youtube/XeCNXH4m8O8>

- la Rete Nazionale Servizi - <https://www.legacoop.coop/rns/> - ha pubblicato queste circolari:
<https://bit.ly/3aZkAJu>

<https://bit.ly/3finH2n>



inevidenza

Assemblee di bilancio e coronavirus: pro memoria	pag.1
Versamenti tributari: sospensioni e proroghe	pag.3
Detrazioni/deduzioni per donazioni in denaro e in natura destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica	pag.3
Bando liquidità per piccole cooperative dei settori, sociale, cultura, editoria, turismo	pag.3
Tutela della continuità aziendale e Covid-19: misure urgenti per le imprese	pag.4
Regione Liguria: 10 milioni per la sicurezza delle imprese	pag.5

infoeconomia

Produzione DPI e agevolazioni alle imprese	pag.5
Bonus per DPI e sanificazione	pag.5

info lavoro

Indicazioni INAIL per la riapertura	pag.5
Cooperative sociali: sgravio per assunzione donne vittime di violenza	pag.6
Protocolli anti-COVID: attività ispettiva e corretto comportamento aziendale	pag.6
COVID e Sicurezza sul lavoro	pag.7

culture comunità

La Resistenza in pellicola: un film cooperativo	pag.8
---	-------

inscadenza

PROSSIME SCADENZE	pag.7
-------------------	-------

CONVENZIONE UNIPOLIS - LEGACOOP  **legacoop** 
NUOVI SCONTI PER TE LIGURIA ASSICURAZIONI

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

Redazione

Paola Bellotti
Enrico Casarino
Barbara Esposito
Maria Teresa Pitturru
Mario Sottili

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio icp / 123rf
Archivio Legacoop

SEDI
legacoop
Liguria

GENOVA

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova
tel. 010.572111
fax 010.57211223

SAVONA

Comitato territoriale di Savona
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona
tel. 019.8386847
fax 019.805753

LA SPEZIA

Comitato territoriale della Spezia
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia
tel. 0187.503170
fax 0187.504395

IMPERIA

Comitato territoriale di Imperia
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia
tel. 0183.666165
fax 0183.666277

inevidenza

Versamenti tributari: sospensioni e proroghe

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, ha chiarito quali sono le misure (discendenti dal D.L. n. 23/2020) volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità dovuta alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel documento vengono toccati numerosi aspetti del Decreto e, in particolare, si analizza la sospensione e la proroga dei versamenti tributari, la proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro; gli acconti IRPEF, IRES ed IRAP, i termini per la consegna e la trasmissione telematica della certificazione unica 2020, la proroga dei certificati in materia di appalti, i termini delle agevolazioni prima casa, l'assistenza fiscale a distanza, la semplificazione per il versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture, il processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato, il credito di imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.



Detrazioni/deduzioni per donazioni in denaro e in natura destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 8/E/2020 per precisare la portata dell'art. 66 Decreto "Cura Italia", il quale prevede, per le erogazioni in denaro:

- per le persone fisiche e gli enti non commerciali, una detrazione Irpef pari al 30% sino a un massimo di 30.000 euro per le erogazioni a favore dello Stato, degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni), degli enti e istituzioni pubbliche (es.: ospedali, Asl, Protezione civile, ecc.) e delle fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro;
- per le imprese, la deducibilità dal reddito (Irpef e Ires) d'impresa senza alcun limite di ammontare e l'esenzione dall'imposta sulle donazioni delle erogazioni liberali in denaro e in natura, precisando che dette erogazioni devono essere effettuate tramite i soggetti di cui all'art. 27 L. 133/1999 che disciplina le agevolazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi comunque a carattere straordinario, quindi tramite associazioni, comitati ed enti come individuati dal Dpcm 20.06.2000.

Per ogni dettaglio, ecco il link della circolare: <https://bit.ly/3aZkEsl>

Bando liquidità per piccole cooperative dei settori, sociale, cultura, editoria, turismo

Il Consiglio di Amministrazione di Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop, al fine di venire incontro all'emergenza Covid 19 ed all'impatto su cooperative di piccole dimensioni di settori particolarmente sensibili, nella seduta del 22 aprile u.s., ha stanziato un plafond di 2,5 milioni di euro da destinare a finanziamenti di 25 mila euro per cooperativa. Allo scopo è stato emanato un bando rivolto a cooperative dei settori sociale, cultura, editoria, turismo, e nate da workers buy out (wbo) con ricavi inferiori a 500 mila euro come risultante dall'ultimo bilancio depositato ed un andamento in sostanziale equilibrio economico patrimoniale e finanziario.

A miglioramento delle condizioni previste dal decreto, i finanziamenti saranno a tasso zero ed accessibili anche alle cooperative con un fatturato inferiore ai 100 mila euro per l'intero importo.

Il bando è stato promosso in partnership con Cooperfidi Italia, grazie al quale si potrà accedere alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia (FCG) ai sensi del decreto n.23 del 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità). Pertanto, le cooperative che non sono socie di Cooperfidi Italia dovranno presentare domanda di adesione sottoscrivendo e versando una quota sociale di 250 euro. Cooperfidi Italia applicherà sulla garanzia rilasciata una commissione esclusivamente riferita ai costi di gestione, Coopfond costituirà ulteriore stanziamento per voucher a favore delle cooperative, destinati ad abbattere questi oneri.

Il bando è stato pubblicato sulla piattaforma www.bandofutura.it attraverso la quale sarà possibile gestire l'intero processo e su cui si trova l'elenco di tutta la documentazione necessaria.



Tutela della continuità aziendale e Covid-19: misure urgenti per le imprese

L'emergenza sanitaria che tuttora è in corso e l'avvio, seppur graduale, dal 4 di maggio della cd. fase due, di riaccensione del sistema produttivo del Paese, viene accompagnata da una serie di interventi legislativi straordinari, inseriti, prima, nel decreto legge "Cura Italia" e, poi, in modo particolare, in quello denominato "Liquidità", finalizzati a garantire la continuità delle imprese e la contestuale neutralizzazione degli effetti potenzialmente pregiudizievoli che la diffusione del covid-19 sta producendo sui conti di molte aziende.

In questo breve commento ci occuperemo solo di quelli relativi alla stesura dei bilanci e di alcune disposizioni di natura civilistica, volti a rafforzare, per quanto sia possibile, lo scudo alzato a favore delle nostre imprese, contenute nel decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (cd. decreto liquidità).

In primis, va sottolineato il differimento al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" per tutte quelle previsioni normative che non sono già operative. In specifico, ci riferiamo al "sistema di allerta", fondato sulla segnalazione dei fondati indizi di crisi, anche mediante la determinazione degli indicatori di bilancio. La particolare difficile situazione in cui il comparto imprenditoriale sta attualmente vivendo renderebbe di fatto vanificata la vera ratio posta a fondamento delle procedure di allerta, generalizzando gli effetti sfavorevoli che riguardano sistematicamente l'intero tessuto produttivo del Paese.

L'art. 6 del decreto liquidità prevede poi a disapplicare dal 9 aprile e sino a tutto il 31 dicembre del corrente anno le disposizioni di cui agli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del Codice Civile. In buona sostanza, ciò significa che le perdite di capitale che si dovessero produrre nel periodo temporale che va appunto dal 9 aprile alla fine dell'anno non costituiranno una causa di scioglimento per le società di capitali e per le stesse cooperative e, cosa sicuramente importante, non determineranno delle responsabilità sociali per gli amministratori che si troveranno a gestire una situazione molto complicata, con un capitale netto al di sotto delle ordinarie soglie di guardia e continuando, peraltro, ad operare con i criteri ordinari di funzionamento e non liquidatori.

A scanso di equivoci, va però subito detto che qualora a seguito delle perdite generate durante il periodo prima individuato, di disapplicazione degli obblighi di ricapitalizzazione ovvero di riduzione del capitale nel

caso questo diminuisca di oltre un terzo, ma non oltre il minimo di legge, gli stessi amministratori sono comunque tenuti a fornire l'adeguata informativa ai soci, convocandoli in sede assembleare ed evidenziando con un'apposita relazione la situazione patrimoniale della società ed allegando alla stessa il parere dell'organo di controllo ovvero del revisore, a seconda della diversa configurazione societaria.

In forza di quanto sopra si attua una sorta di deresponsabilizzazione degli organi amministrativi nel caso in cui per perdite generate a causa dell'evento epidemiologico nel corso del corrente anno, gli stessi dovessero continuare a gestire le società con criteri ordinari e non conservativi, propri di uno status liquidatorio e finalizzati al mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale a garanzia dei creditori sociali e dei terzi interessati alle sorti dell'impresa.

Attenzione, però, come già indicato, al fatto che le perdite derivino effettivamente dalla situazione di emergenza sanitaria e non, invece, da componenti per così dire strutturali (ossia, temporalmente pregresse); in quanto, in quest'ultimo caso, il salvagente lanciato dal governo Conte non sarebbe operativo.

L'articolo 7 del decreto liquidità, in coerenza con lo sforzo di tutela del capitale di funzionamento delle imprese, prevede poi a sospendere, in riferimento al bilancio di esercizio 2020, ma altresì in ordine al bilancio 2019 (per molte società cooperative ancora in corso di approvazione), uno dei criteri fondamentali di redazione dei bilanci che è quello previsto dall'art. 2423-bis, comma 1°, n. 1), ossia il principio civilistico e contabile secondo il quale "... la valutazione delle voci deve essere fatta ... nella prospettiva della continuazione dell'attività ...". Si tratta del principio della continuità aziendale (il cd. going concern) disciplinato dall'OIC 11 e dal principio di revisione Isa Italia 570.



La norma di tutela interviene prevedendo che tutte le imprese che sulla base dei dati ed elementi noti e disponibili alla data del 23 febbraio 2020 (data di sostanziale separazione fra i due periodi temporali ante e post covid-19) integravano il presupposto della continuità aziendale, possono, per vera e propria presunzione legale, ritenersi in continuità, anche successivamente, e sino alla fine del corrente esercizio, a prescindere da quanto accaduto dopo la data spartiacque del 23 febbraio u.s.. Di conseguenza, dette imprese, se si trovavano nella condizione della continuità aziendale al 23 febbraio 2020, potranno redigere i bilanci di esercizio 2019 e 2020 presupponendo comunque la persistenza di detta condizione e ciò indipendentemente dagli eventi successivi prodottisi a causa degli effetti economici pregiudizievoli del corona virus.

A tal riguardo è comunque opportuno e richiesto che nel documento di nota integrativa ovvero di relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio 2019, l'organo amministrativo provveda in modo esauriente a fornire tutte le informazioni ritenute necessarie a supporto della sussistenza del presupposto della continuità aziendale.

Ciò significa - ed occorre qui porre la massima attenzione anche da parte degli organi di controllo o di revisione - che la presunzione legale di continuità aziendale non opera per quelle imprese che già prima del 23 febbraio 2020 (e quindi per motivazioni non strettamente correlate all'emergenza del covid-19) non si trovavano in una situazione di equilibrio economico e patrimoniale e, pertanto, avevano già perduto il presupposto della continuità.

In ultimo, l'articolo 8 del decreto liquidità, partendo dal presupposto che la situazione di lockdown e di riattivazione graduale del motore produttivo del Paese richiederà importanti flussi finanziari, ed in particolare di iniezioni di capitale fresco, anche da parte dei soci, prevede che per i finanziamenti effettuati dai soci a favore delle società a partire dal 9 aprile u.s. e sino a tutto il 31 dicembre 2020, non si applichi la regola della cd. postergazione (ossia, in buona sostanza, dell'equiparazione dei prestiti a dei versamenti in conto capitale) di detti crediti finalizzati al rifinanziamento societario rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali.

A cura di *Gioacchino Dell'Olio*

Regione Liguria: 10 milioni per la sicurezza delle imprese

Regione Liguria stanZIA a favore delle micro, piccole e medie imprese 10 milioni di euro per aiutarle a sostenere gli investimenti e le spese per rispettare le misure di sicurezza dei lavoratori e dei clienti al termine del lockdown.

In sintesi, queste le caratteristiche fondamentali:

Contributi a fondo perduto del 60% e fino a 15 mila euro.

Retroattività al 23 febbraio 2020.

Spese ammissibili: interventi di igienizzazione e sanificazione; acquisto di dispositivi di protezione individuale, attrezzature, sistemi di controllo e impianti; opere edili per l'adeguamento alle misure di sicurezza.

Le domande vanno presentate online dal 12 maggio 2020 (chiusura 29 Maggio 2020)

Dal sito FILSE 189 - POR FESR 2014-2020 Asse 3 "Competitività delle imprese" - Azione 3.1.1 "Covid19 - Adeguamento processi produttivi delle PMI"

Scopri di più: <https://bit.ly/3eROT7R> (sito FILSE)

infoeconomia

Produzione DPI e agevolazioni alle imprese

Con Ordinanza n. 4 del 23.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state previsti incentivi per la produzione e fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale.

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento che prevedono:

- a) l'ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente già adibita alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale;
- b) la riconversione di una unità produttiva esistente finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.

I programmi di investimento devono:

- a) essere avviati successivamente alla data del 17.03.2020;
- b) essere completati entro il termine indicato nella domanda di agevolazione e, in ogni caso, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
- c) prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000,00 e non superiori a euro 2.000.000,00.

Le agevolazioni sono concesse mediante una procedura valutativa «a sportello», con una valutazione delle domande in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Si veda il sito istituzionale www.invitalia.it

Bonus per DPI e sanificazione

Tra le misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria è compreso anche un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. La misura è stata inserita nel D.L. 18/2020, all'art. 64. Il credito d'imposta copre il 50% delle spese sostenute nel corso del 2020 fino a un massimo di 20.000 euro per azienda o studio professionale.

Inoltre con l'art. 30 D.L. 23/2020 il credito d'imposta è stato esteso all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Vedasi anche la circolare 9/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate <https://bit.ly/2VZoY6M>

infolavoro

Indicazioni INAIL per la riapertura

In vista della cosiddetta fase 2, l'Inail ha emanato un documento tecnico che delinea misure e strategie di prevenzione sui luoghi di lavoro. Naturalmente i profili di rischio possono assumere una diversa entità e modularità in considerazione delle aree dove operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori.

I datori di lavoro dovranno adottare una serie di azioni e integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR): si dovranno adottare misure organizzative, misure di prevenzione e protezione, misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici.



Tra i provvedimenti organizzativi, utili alla riduzione della probabilità del contagio: rimodulare gli spazi di lavoro nell'ottica del distanziamento sociale, compatibilmente con la natura dei processi produttivi, individuando soluzioni quali per esempio il posizionamento di barriere separatorie laddove i lavoratori non possano essere adeguatamente distanziati; eventualmente riprogettare l'articolazione degli orari di lavoro e dei processi produttivi, riducendo così il numero di lavoratori presenti in contemporanea e favorire il mezzo di trasporto privato in luogo dei mezzi pubblici.

È necessario che siano messi a disposizione idonei mezzi detergenti per la puli-

zia delle mani e del proprio posto di lavoro, nonché appositi DPI (es. mascherine chirurgiche) valutati in relazione ai rischi a cui sono esposti i lavoratori, ed andranno rafforzate le misure di igiene e attuata la procedura di controllo della temperatura corporea dei lavoratori prima dell'accesso al lavoro mentre nei confronti di lavoratori fragili (come coloro che sono affetti da patologie cardiovascolari) il medico competente sarà chiamato a effettuare una sorveglianza sanitaria straordinaria.

È raccomandabile – in tutti i casi in cui è possibile – ricorrere al lavoro a distanza potenziando forme di supporto organizzativo.

Da ultimo l'INPS, in coerenza con le previsioni contenute nel T.U. sulla sicurezza, consiglia vivamente di adottare un'efficace attività di informazione e formazione con riferimento alle misure di prevenzione adottate.

Invitiamo a leggere anche il nostro articolo <https://bit.ly/2SyopyF>

Cooperative sociali: sgravio per assunzione donne vittime di violenza

Con la circolare n. 53 del 15.04.2020 <https://bit.ly/2YxqMWz>, l'INPS ha reso operativo lo sgravio contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere da parte delle cooperative sociali: si tratta dell'incentivo - di cui demmo notizia con nostro articolo del luglio 2018 <https://bit.ly/3dcKA5y> - previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge n. 205/2017, (Legge di Bilancio 2018) e disciplinato con il decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

L'incentivo, che può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili, e spetta dalla data di assunzione fino al periodo di paga di novembre 2020.

Protocolli anti-COVID: attività ispettiva e corretto comportamento aziendale

Per evitare che la mancanza di adozione delle misure di sicurezza anti-Covid provochi "distorsioni" e nuove ricadute sanitarie, il Ministero dell'Interno ha inviato ai Prefetti una circolare in data 14.04.2020, con la quale li invita ad avvalersi della collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali e del supporto delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per verificare se e come i datori di lavoro si stiano attenendo al protocollo Governo-parti sociali del 14.03.2020 sull'osservanza delle precauzioni per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e gli adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

Naturalmente, oggi, tali eventuali controlli riguarderanno anche il rispetto del nuovo Protocollo siglato tra le parti sociali il 24 aprile 2020. <https://bit.ly/2YyBvzU>
In ogni caso, a prescindere dagli obblighi e dai controlli è giusto che le esigenze della produttività e dei servizi che vanno resi alla clientela si accompagnino alla massima



attenzione prestata alla salute e sicurezza del personale, oltre che della stessa clientela e di chiunque venga a contatto con noi.

Su questi argomenti Legacoop Liguria ha tenuto incontri seminari in forma di webinar con le cooperative associate: sono stati affrontati diversi temi, come la necessità di redigere in ogni cooperativa un protocollo aziendale contenente anche rinnovate indicazioni e prescrizioni condensate in un protocollo per il personale, con alcuni riflessi anche in termini di privacy, segnalando altresì come tutto si colleghi coerentemente anche all'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e ad un intervento di aggiornamento sulla formazione individuale in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ricordiamo che sul sito di Legacoop Liguria esiste un'apposita area dove sono raccolte (e liberamente consultabili) tutte le circolari emanate dall'inizio della emergenza Coronavirus. www.legaliguria.coop/category/circolari/

COVID e Sicurezza sul lavoro

Pubblichiamo il contributo ricevuto

In data 14 marzo 2020, su invito del Presidente del Consiglio e dei vari Ministri, è stato condiviso e sottoscritto tra le Parti Sociali il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro", oggetto di apposita integrazione con il recente Protocollo del 24 aprile 2020 condiviso e sottoscritto dalle medesime Parti.

Tale documento contiene plurime misure e/o prescrizioni dirette a tutelare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro a fronte dell'emergenza COVID - 19.

Il rispetto di tali misure e/o prescrizioni comporta ricadute giuridiche su vari aspetti, i quali richiedono una puntuale disciplina per non incorrere in responsabilità e/o sanzioni.

Tra questi spicca, in primo luogo, quello attinente alla privacy.

Si pensi ad esempio alla possibilità (o in taluni casi all'onere) conferita al Datore di Lavoro di rilevare in tempo reale la temperatura sui propri lavoratori o soggetti terzi mediante apposito dispositivo all'atto di ingresso nei locali.

Tale rilevazione integra un trattamento dei dati personali e, pertanto, dovrà avvenire in conformità della disciplina della privacy.

Parimenti, nel caso si dovesse registrare un superamento della soglia di temperatura prevista dal Protocollo (37.5 gradi) ed il nominativo del relativo lavoratore o soggetto, il tutto dovrà avvenire in conformità alla normativa privacy anche al fine di documentare i motivi che hanno precluso l'accesso del lavoratore ai locali.

Analoghe considerazioni valgono per l'acquisizione di dichiarazioni da parte dei lavoratori o soggetti circa la non provenienza negli ultimi 14 giorni da zone a rischio e l'assenza di contatti con persone risultate positive al COVID-19.

Per far fronte a quanto sopra, uno degli adempimenti che le Cooperative dovranno tenere in debita considerazione sarà senza dubbio la predisposizione di un'apposita informativa per chiunque intenda accedere agli edifici, con l'indicazione della finalità del trattamento, la base giuridica del trattamento e il termine di conservazione dei dati, tenendo conto delle nuove esigenze di salute e prevenzione dettate dall'emergenza creata dal COVID-19.

In secondo luogo, il rispetto delle misure e/o prescrizioni contenute nel Protocollo interessa aspetti quali l'aggiornamento del D.V.R., l'esecuzione di appositi corsi di formazione per il proprio personale e molti altri incumbenti

sempre correlati alla sicurezza sul lavoro, i quali dovranno essere sviluppati e tipizzati secondo l'attività esercitata e i locali ove viene svolta.

In terzo luogo si evidenzia come anche l'impossibilità (per fatto non imputabile alla Cooperativa) a rispettare le citate misure e/o prescrizioni comporti rilevanti effetti quali, a mero titolo esemplificativo, l'esclusione della responsabilità della Cooperativa per ritardi o inadempimenti e correlate penali e/o decadenza (si richiama ad esempio al caso in cui non sia possibile munirsi dei D.P.I. prescritti dal Protocollo).

In ultimo si segnala – in correlazione a quanto finora riportato – l'opportunità/necessità di integrare e/o apportare addendum specifici ai rapporti contrattuali in essere, a fronte delle conseguenze prodotte dal Covid 19 (si pensi ad esempio ai maggiori costi sostenuti per D.P.I., ai termini e alle scadenze delle prestazioni e così via), nonché quello di aggiornare il modello 231/2001 sui rischi COVID-19 al fine di evitare responsabilità in relazione a lesioni gravi/omicidio colposo commessi con violazione delle norme di sicurezza sul lavoro (mancato uso D.P.I. e simili).

Con l'auspicio che questa breve nota informativa fornisca utili indicazioni in merito a quanto occorre disciplinare / modificare in ragione del COVID 19, lo scrivente Studio resta a completa disposizione per offrire la propria consulenza ed assistenza.

Avv. Valentina Sandri (studio legale Ivaldi)

inscadenza



Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

AREA PAGHE

18 MAGGIO 2020

CASAGIT

Denuncia e versamento contributi

INAIL

Versamento della II rata di premio anticipato

INPGI

Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente

INPGI

Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi

INPS

Versamento contributi lavoro dipendente

INPS

Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria

INPS

Versamento prima rata contributi fissi artigiani e commercianti

RITENUTE

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Versamento del contributo alla gestione separata INPS

20 MAGGIO 2020

Comunicazioni obbligatorie somministrati

ENASARCO

Versamento contributi

25 MAGGIO 2020

ENPAIA

Denuncia e versamento contributi

30 MAGGIO 2020

Comunicazione annuale lavori usuranti

31 MAGGIO 2020

LIBRO UNICO

Scadenza registrazioni relative al mese precedente

1 GIUGNO 2020

INPS

Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

Domanda di autorizzazione per differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive

Versamento contributi e premi sospesi per emergenza coronavirus

Settori turismo, sport, arte e cultura, trasporto e ristorazione, educazione e assistenza - Esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro

FASI

Versamento contributi

AREA CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di maggio riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link: <https://urly.it/35apx>

culture **comunità**

La Resistenza in pellicola: un film cooperativo

Ai partigiani genovesi Gaetano “Giuliani” De Negri e Giuseppe “Giò” Dagnino si deve l’ideazione di quella Cooperativa spettatori produttori cinematografici che nel 1951 realizzò uno dei più noti film sulla Resistenza: Achtung! Banditi!

Come ricorda il suo regista Carlo Lizzani, «un gruppo di operai propose di dare vita ad una cooperativa che finanziasse dei film coraggiosi, quei film che l’industria privata non si sentiva di produrre. Bisognava dimostrare che il popolo non solo amava il nuovo cinema italiano, ma voleva aiutarlo e rafforzarlo. Genova volle il suo film e i fondatori della cooperativa furono d’accordo a scegliere a tema della prima opera cinematografica finanziata direttamente dagli spettatori la Resistenza, che proprio a Genova aveva avuto momenti e figure indimenticabili».

Parte dei fondi per la realizzazione del progetto vennero raccolti tramite una vasta sottoscrizione che vide protagoniste le più strutturate cooperative genovesi (soprattutto di portuali e tramvieri), attori e registi già affermati (Massimo Girotti, Alberto Latuada, Giuseppe De Santis), molti cittadini e la Lega delle Cooperative.

La pellicola, girata in Val Polcevera, fu sceneggiata dagli stessi De Negri e Dagnino e si avvale prevalentemente di attori non professionisti, ma rappresentò anche l’esordio come attore per Giuliano Montaldo e la seconda interpretazione per Gina Lollobrigida. Tra i non professionisti alcuni partigiani della Brigata Balilla, la formazione partigiana comandata da Angelo Scala “Battista” che operò nella VI Zona a stretto contatto con le SAP (Squadre Armate Patriottiche) e i GAP (Gruppi di Azione Patriottica) di Bolzaneto, Rivarolo e Pontedecimo.

Dalla Balilla proveniva “Giuliani”, co-sceneggiatore e produttore esecutivo della pellicola, socio della cooperativa Spettatori e Produttori (e poi fondatore con Gianni Amelio e Maurizio Ponzi della coop XXI Marzo Cinematografica), che nel dopoguerra produsse il primo film di Gillo Pontecorvo e soprattutto dodici pellicole dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani: ne La notte di San Lorenzo Gaetano G. De Negri si ritagliò beffardamente la parte dell’ufficiale delle Brigate Nere che comandava i fascisti nella celebre sequenza nel campo di grano.

Sebastiano Tringali



Crediti immagine: Foto di scena dal film Achtung! Banditi! @ANCR-Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza.

Per approfondire: Eligio Emarisio (a cura), Come uccidere un’idea: in memoria della “Cooperativa Spettatori Produttori Cinematografici” (1950-1961), Le Mani, Genova 2011.

ADESIONI FON.COOP

L’adesione a Fon.Coop consente all’impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l’adesione l’impresa autorizza l’Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 L’adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L’impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 L’adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: rosangela.conte@legaliguria.coop

ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE



Fon.Coop

Cooperare è formare



info  **lega**
legacoop LIGURIA